



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000112 | 13/03/2015
CAL_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0000759-12/03/2015-SC_MAR-T71-P

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche

Oggetto: Nota prot. n. 154780 del 5 novembre 2014 della Provincia di Ancona - Richiesta di parere in ordine all'applicazione in via analogica dell'art. 1, commi da 563 a 568, della Legge n. 147/2013 anche agli enti pubblici economici il cui fondo di dotazione è posseduto interamente da pubbliche amministrazioni.

Ns. precedente deliberazione n. 143/2014/PAR.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 98/2015/PAR concernente l'oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria

(dot. Carlo Serra)





Deliberazione n. 98 /2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Teresa BICA - Presidente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;


Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dalla Provincia di Ancona con nota prot. 154780 del 28 novembre 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 330 del successivo 6 novembre 2014 ed assunta al protocollo (n. 3249) il successivo 10 novembre 2014;

Vista la deliberazione 17 dicembre 2014, n. 143/2014/PAR/ con la quale questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha ritenuto di sospendere la pronuncia sul merito della predetta richiesta e disporre la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento e la risoluzione della questione di massima relativa alla applicabilità ai consorzi di



sviluppo industriale della disciplina recata dai commi da 563 a 568 dell'articolo unico della Legge 147/2013;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2015/QMIG assunta nell'adunanza del 17 febbraio 2015 e depositata il 5 marzo 2015;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

La Provincia di Ancona, con nota a firma del Presidente p.t., ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della disciplina recata dall'art. 1 commi 563 e ss della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) in tema di mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Premesso, in particolare,

- a. che l'Amministrazione Provinciale partecipa al fondo di dotazione di un ente pubblico economico, dotato di autonomia imprenditoriale, denominato Consorzio Z.I.P.A. il cui statuto è stato approvato, ai sensi della L.R. n. 48/1996, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 200 del 29 dicembre 1999;
- b. che, in ragione del perdurante stato di crisi dell'Ente, con atto del Presidente della Giunta Regionale reso ai sensi dell'art. 12 della citata L.R. n. 48/1996, in data 1 ottobre 2014, si è provveduto alla nomina di un commissario straordinario con ogni conseguenza negativa in termini occupazionali attesi i potenziali esuberanti di personale alle dipendenze del consorzio;

L'Amministrazione istante, richiamato il disposto di cui all'art. 1 commi da 563 a 568 della Legge di stabilità 2014 che disciplina i processi di mobilità tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ha chiesto di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità di ricomprendere nell'ambito di applicabilità della predetta normativa, *stricto iure* riferita agli organismi partecipati di natura societaria, anche agli enti pubblici economici.

A sostegno di siffatta operazione ermeneutica l'Amministrazione ha richiamato la *ratio* sottesa alla disciplina di cui trattasi nonché una precedente pronuncia della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo che, in relazione a diversa ipotesi - nella specie quella normata dall'art. 6 comma 19 D.L. 78/2010 - ha ritenuto di includere nel novero dei soggetti incisi dalla disposizione anche i consorzi.

Ad ulteriore conforto l'Ente istante ha, altresì, evidenziato come a mente della previsione di cui all'art. 1 comma 90 lett. a) Legge 56/2014 gli enti che svolgono servizi di rilevanza economica dovrebbero essere soppressi e le relative funzioni dovrebbero essere attribuite alle province.

Esaminata la richiesta di parere, e valutati positivamente i prescritti requisiti di ammissibilità, soggettivo ed oggettivo, la Sezione, nel merito, ha ritenuto di sospendere la

pronuncia e disporre la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento e la risoluzione della questione di massima relativa alla applicabilità i consorzi di sviluppo industriale della disciplina recata dai commi da 563 a 568 dell'articolo unico della Legge 147/2013 - Legge di stabilità 2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,

Richiamate le indicazioni già rese in merito alla natura giuridica dei consorzi industriali ed alla inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte ad assimilarli agli organismi partecipati di natura societaria (cfr. deliberazione 76/2013/PAR), la Sezione ha, invero, evidenziato come con riguardo alla specifica problematica sollevata dalla Provincia di Ancona potrebbero prospettarsi diverse conclusioni.

A sostegno ha, in particolare, rappresentato come sotto lo specifico profilo esaminato - quello cioè della mobilità di personale tra organismi partecipati - anche alla luce delle tesi sostenute dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale avverso l'art. 1 commi 1 e 3 della legge Regione Marche 29 giugno 2012 n. 22 recante "Disposizioni per il personale dei consorzi di sviluppo industriale" e della disomogenea realtà degli organismi partecipati, i consorzi di sviluppo industriale potrebbero assimilarsi alle società di cui condividono, peraltro, il regime assunzionale e la natura privata dei rapporti di lavoro.

Deferita la questione dal Presidente della Corte, la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 9/SEZAUT/2015/QMIG depositata il 5 marzo 2015, dopo aver proceduto ad una disamina della normativa e della giurisprudenza di interesse per il *thema decidendum*, ha concluso nel senso che "al personale dipendente dai consorzi e segnatamente da quelli di sviluppo industriale non si estende la disciplina recata dall'art. 1, commi 563-568, l. 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale dipendente da società controllate o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni" valorizzando, a tal fine, una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi in quanto "norme eccezionali".

Di qui l'impossibilità di un'interpretazione estensiva, o analogica, della disciplina in parola.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.


ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Provincia di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2015


Il relatore

Valeria Franchi



Depositata in Segreteria il


Il direttore della Segreteria




11 MAR. 2015

Il Presidente

Teresa Pica



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71

